

805/80

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Istituzione e gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale adde-  
tto ai presidi, servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali - Modalità di iscrizione del personale nei ruoli medesimi

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Legge regionale: "Istituzione e gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle Unità sanitarie-locali - Modalità di iscrizione del personale nei ruoli medesimi."

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge :

TITOLO I  
ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI

Art. 1

(Istituzione dei ruoli nominativi regionali e adempimenti delle UU.SS.LL.)

Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle UU.SS.LL. in conformità a quanto previsto dalla legge 23.12.78, n. 833 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.79, n. 761.

La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole UU.SS.LL.. Il Presidente della USL è tenuto pertanto ad inviare al Presidente della Giunta regionale - Assessorato Sanità - copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonché copie delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni, entro 30 giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.

Il Presidente della USL è altresì tenuto a comunicare alla Giunta regionale - Assessorato Sanità - le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente nonché le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso.

Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo modalità stabilite con propria deliberazione dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato alla Sanità.

Art. 2

(Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali - pubblicazione - ricorsi)

Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

stabilito dal D.P.R. 20.12.79, n. 761.

Con deliberazione della Giunta regionale sono apportate le variazioni conseguenti a nuove assunzioni, a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto.

La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio Bollettino Ufficiale i ruoli del personale addetto alle UU.SS.LL. secondo la situazione al primo gennaio dell'anno di pubblicazione.

Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta regionale il quale decide in via definitiva entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine il ricorso si intende accettato.

Art. 3

(Provvedimenti in caso di inadempienza)

Nel caso di persistente inadempienza da parte delle UU.SS.LL. agli obblighi previsti dalla presente legge, un Commissario nominato con deliberazione della Giunta regionale provvederà all'adozione in via sostitutiva degli atti richiesti.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 4

(Personale avente diritto alla prima iscrizione)

Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente art. 1, il personale dipendente dai sottoelencati Enti con sede nella Regione Puglia;

- a) Enti ospedalieri ed enti pubblici che perseguono finalità sanitarie;
- b) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti pubblici di cui all'art. 64, quarto comma della legge 23.12.78, n. 833, limitatamente al personale addetto ai servizi connessi al ricovero ed alla cura degli infermi di mente;

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

- c) consorzi di enti locali per la gestione dei servizi socio-sanitari e riabilitativi;
- d) Province, limitatamente al personale addetto ai servizi sanitari, comunque denominati, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica, agli istituti di prevenzione, cura e riabilitazione e ai presidi sanitari extra ospedalieri;
- e) Comuni, limitatamente al personale addetto agli Uffici di igiene e sanità comunque denominati e ad altri servizi e presidi che esercitano funzioni in materia sanitaria.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle seguenti posizioni :

- 1) in servizio di ruolo addetto in modo continuativo, da data non successiva al 30 giugno 77, ai servizi sopra specificati, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23.12.78, n. 833;
- 2) assunto in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 833 mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli enti di appartenenza per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sopra indicati, ovvero che abbia superato il concorso riservato previsto al 5° comma lett. c) dello art. 47 della legge n. 833 per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi medesimi;
- 3) assunti in ruolo ai sensi dell'art. 11 della legge 29.2.80, n. 33;
- 4) in posizione non di ruolo addetto ai servizi sopraspecificati e comunque da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore del D.P.R. 20.12.79, n. 761.

Ha inoltre titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali :

- a) il personale di ruolo dipendente dagli enti ed istituzioni di cui al precedente primo comma, ancorchè non addetto ai servizi sanitari ivi indicati, che a data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23.12.78, n. 833, presta servizio in posizione di comando, distacco o assegnazione, in settori sanitari di altri Enti pubblici;
- b) il personale di ruolo dipendente dagli enti ed istituzioni di cui al precedente primo comma, addetto ai servizi sanitari ivi indicati e che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, ancorchè in settori sanitari.

Con i provvedimenti con cui la Regione dichiarerà presidi e servizi delle UU.SS.LL. gli stabilimenti e le aziende termali

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

indicati al terzo e quarto comma dell'art. 36 della legge 23.12.78, n. 833, sarà disciplinata la destinazione del personale addetto a tali strutture.

Con le modalità di cui al primo comma del precedente articolo 1 e ai soli fini previsti e disciplinati dall'articolo 25 del D.P.R. 20.12.78, n. 761 il personale sanitario dipendente dagli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall'art. 129 del D.P.R. n. 130, è iscritto nel ruolo nominativo regionale.

Art. 5

(Altro personale avente titolo alla prima iscrizione)

Ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali :

- a) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresses ai sensi dell'art. 1 della legge 29.6.77, n. 349, secondo quanto stabilito dall'art. 67 della legge n. 833, salvo quanto stabilito al successivo art. 6;
- b) il personale dipendente dalle Associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12.2.78 n. 132, secondo quanto previsto all'art. 67 della legge n. 833;
- c) il personale della CRI adibito ai servizi di assistenza sanitaria della associazione non connessi direttamente alle originarie finalità della stessa, trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art. 70 primo comma della legge n. 833;
- d) il personale dell'Ente Nazionale per la Previdenza degli Infortuni e dell'Associazione Nazionale per il controllo della Combustione da iscriverne nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 72 della legge n. 833.

Può inoltre essere iscritto nei ruoli nominativi regionali il seguente personale della Regione Puglia, che ne abbia fatto richiesta nei termini previsti dall'art. 78 secondo e terzo comma della legge n. 833:

- tecnico sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli Uffici Sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali;
- tecnico sanitario assunto in ruolo dalla Regione per i servizi regionali;
- i dipendenti della Regione Puglia, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 833 presso settori ed uffici sanitari regionali, ivi compresi gli Organi regionali di controllo sugli atti degli Enti locali ed Ospedalieri che ne facciano richiesta entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'art. 32 - 2° comma, della legge n.833.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI ~~SECRETARI~~  
F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto dal verbale della seduta del 21 aprile 1980  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
P.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
P.to (Capozza-Galatone)